

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
con integrazioni per l'attività di piercing e tatuaggi**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 57 del 26/07/2006
Pubblicato all'Albo pretorio comunale dal 22/08/2006 al 05/09/2006
In vigore dal 06/09/2006*

Redatto a cura del Servizio Commercio

Art. 1 - Tipi di attività

1. Le attività di estetista svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate sul territorio comunale dal presente Regolamento, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 15.9.1989, n. 48, dalle "Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista" di cui al D.d.g. 13 marzo 2003 n. 4259; le attività di tatuaggio e piercing sono altresì disciplinate dalle "Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" di cui al D.d.g. 27 aprile 2004 nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

Commento [Nu1]: VISTA LA CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA N. 14 DEL 10.4.2003

2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate in occasione di matrimoni o altre cerimonie, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate o non deambulanti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 9.

Art. 3 - Attività di estetista

1. L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni – di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico – modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale. Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla legge n. 1/90. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

2. È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.
3. E' consentita la coesistenza di attività estetiche e attività sanitarie purché sia accertata la distinzione delle rispettive competenze e responsabilità sia per quanto riguarda gli operatori che le strutture.
4. Un'impresa individuale artigiana non può attivare più di un esercizio.
5. Le imprese artigiane costituite in forma societaria possono attivare più esercizi, nel rispetto della normativa contenuta nel presente Regolamento, a condizione che presso ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale e sia preposto alla conduzione di tale esercizio.
6. Le imprese diverse da quelle previste dalla Legge 443/85 o non più iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane, possono operare presso più sedi a condizione che presso ciascuna sia presente un Direttore Tecnico in possesso di qualificazione professionale, responsabile dei procedimenti tecnici.
7. L'attività di estetista non è consentita all'interno di strutture che erogano prestazioni specialistiche-ambulatoriali nella branca della medicina fisica e riabilitazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Direzione Generale Sanità n. 4259 – 13.3.2003.
8. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente.
9. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
10. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto dell'attività di parrucchiere nella stessa sede, purché per ogni specifica attività sia presente un soggetto responsabile provvisto della relativa qualificazione professionale. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.
11. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) qualificazione professionale, attestata dalla Commissione Prov.le per l'Artigianato, del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori;
 - b) presenza di un soggetto che assuma la direzione dell'azienda in caso di imprese non artigiane. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato da ente scolastico riconosciuto a livello regionale. I Servizi comunali potranno acquisire direttamente presso gli enti previdenziali informazioni circa la posizione del direttore tecnico.

Commento [Nu2]: D.D.G.R. 4259/2003
Esercizio dell'attività c.4

Art. 4 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata su carta legale al Comune, preferibilmente utilizzando la modulistica messa a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oltre che sul sito internet del Comune, e deve indicare e contenere obbligatoriamente:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente;
- b) denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività e la sua superficie;
- d) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- e) autodichiarazione relativa al possesso della abilitazione professionale;
- f) autodichiarazioni relative al rispetto della normativa urbanistico edilizia, ovvero indicazione degli estremi di presentazione di eventuale pratica edilizia in corso;

2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dello stato di fatto dei locali con indicazione estremi edilizi (concessione/permesso di costruire/DIA edilizia/certificato agibilità);
- b) planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali, con indicazione di eventuali modifiche da operarsi e relative caratteristiche strutturali, indicazione degli arredi, destinazione d'uso dei singoli spazi e dislocazione dei posti lavoro;
- c) relazione tecnica indicante: il numero degli addetti, dei posti lavoro e la superficie dei locali, l'elenco dei macchinari, le procedure di sterilizzazione e disinfezione;
- d) l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico, sottoscritto per accettazione;
- e) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana od autodichiarazione sostitutiva indicante gli estremi della certificazione rilasciata dalla CCIAA;
- f) copia dell'atto costitutivo, certificato iscrizione registro imprese, ovvero indicazione del numero e della data di iscrizione in caso di società.

Art. 5 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio è rilasciata tenendo conto della presenza nel territorio di altri esercizi dello stesso tipo, del numero degli addetti nei medesimi, della popolazione residente nell'area compresa in un raggio di 100 metri e della popolazione fluttuante nello stesso raggio.

2. Sono considerati nuovi esercizi anche le attività da realizzarsi in cumulo ad altre preesistenti.

3. Non potranno essere autorizzati nuovi esercizi ove nel raggio di 100 metri sia superato uno dei seguenti parametri:

- A) due esercizi congeneri;
- B) quattro addetti in negozi congeneri.

4. Ove l'area di 100 metri di raggio sia ad alta densità di popolazione fluttuante e/o via siano presenti un numero di residenti superiori al doppio della media cittadina, i parametri di cui al comma precedente sono così aumentati:

- A) tre esercizi congeneri;
- B) sei addetti in negozi congeneri.

5. La localizzazione verrà stimata ad alta densità di popolazione fluttuante ove venga accertata nel raggio di 100 metri la presenza di due dei seguenti fattori:

- a) Oltre dieci esercizi commerciali;
- b) un ufficio pubblico, caserma o una banca;
- c) una scuola;
- d) un albergo;
- e) stazione della metropolitana;
- f) isola pedonale o zona a traffico limitato.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetica da svolgersi in case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, circoli privati limitatamente ai soci, palestre limitatamente ai frequentatori non è soggetto al rispetto dei criteri indicati ai precedenti punti a condizione che all'attività non venga adibito più di un addetto e fatto salvo il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie relative ai locali ed alle attrezzature.

Art. 6 – Procedimento istruttorio e rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore comunale competente. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di presentazione, comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in giorni 90 dalla data di presentazione della domanda, entro tale termine dovrà quindi essere adottato, da parte del Dirigente dell'Ufficio comunale competente, il provvedimento di accoglimento dell'istanza o di diniego opportunamente motivato.

2. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro i termini stabiliti nella predetta comunicazione. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dal giorno in cui sarà avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

3. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui ai precedenti commi, i termini del procedimento decorrono, comunque, dal ricevimento della domanda.

4. Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'esito dell'istanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

5. Entro 90 giorni dalla data di comunicazione del parere favorevole, il richiedente dovrà produrre:

- dichiarazioni di conformità, ai sensi della legge 46/90, degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, ecc...);
- atto notorio sostitutivo nel quale venga dichiarato il numero di addetti operanti all'interno dell'esercizio validamente titolati ad esercitare l'attività (in possesso di qualificazione professionale di estetista);
- certificato di idoneità sanitaria relativo ai locali ed alle attrezzature rilasciato dal competente servizio della ASL;
- atto notorio sostitutivo in cui vengono esattamente indicate le apparecchiature utilizzate, per le quali è stata rilasciata certificazione di idoneità dalla ASL, e dichiarazione che le stesse risultano conformi alla legge n. 1/90;

6. Entro i dieci giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente comma, il Dirigente dell'Ufficio comunale competente procede al rilascio dell'autorizzazione.

7. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione ai seguenti Uffici:

- Commissione Provinciale per l'Artigianato
- Ufficio Registro Imprese Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;
- Ufficio Tributi del Comune;
- Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL MI 2;
- Comando di Polizia Locale;
- Intendenza di Finanza;
- INPS.

8. Entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività il titolare/legale rappresentante dovrà provvedere a comunicare l'attivazione al Registro delle Imprese, ovvero a richiedere l'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane ed a far pervenire copia di detta comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune.

9. L'utilizzo successivo all'inizio dell'attività di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva alla ASL, da conservarsi in copia con attestazione di ricevuta di presentazione, unitamente all'autorizzazione amministrativa di esercizio.

Art. 7 – Commissione consultiva

1. In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti la attività di estetista e/o mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente, ovvero stabilite dalla ASL .

Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente Servizio dell'A.S.L.

2. Ogni qualvolta vi sia inizio di nuova attività, subentro o trasformazione, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente Servizio dell'A.S.L. che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.

3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto; è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2 x 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m 2, in materiale liscio, lavabile e sanificabile, anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) lavabi fissi nelle cabine lavoro, con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;

4. Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

5. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'idonea sala d'attesa.

6. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma della vigente legislazione in materia.

Art. 10 - Servizi igienici

1. I locali utilizzati per l'attività di estetista e/o mestieri affini devono essere dotati di un congruo numero di servizi igienici, in relazione agli addetti ed alle dimensioni dei locali, ad uso esclusivo dell'esercizio, con antiwc con lavabo, conformemente alle

disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'A.S.L. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 11 - Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che si insedieranno dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 12 – Informazioni e pubblicizzazione delle attività

1. Le informazioni al cittadino acquisiscono un ruolo chiave per l'espletamento dell'attività e di conseguenza necessitano di equilibrio e chiarezza.
2. A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune ed all'ASL competente. Qualora detto strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso al Comune ed all'ASL competente il materiale divulgativo.
3. Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.
4. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 con esclusione del solo piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.
5. I cicli di somministrazione di raggi UVA ed i tatuaggi devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
6. La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati dei trattamenti proposti.

7. L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione od accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, deve essere comunicata al Comune ed all'ASL competente.

Art. 13 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa artigiana può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998.

2. Per la vendita di qualsiasi prodotto da parte di imprese non artigiane o di prodotti del settore non alimentare, diversi da quelli indicati al precedente comma, da parte delle imprese artigiane, il titolare dell'attività dovrà presentare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto del regolamento edilizio ed igienico sanitario.

3. Non possono essere venduti prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali. I prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

Art. 14 - Trasferimento di sede – modifica dei locali.

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede è soggetto alla verifica dei criteri precisati all'art. 5 del presente Regolamento. La relativa domanda deve essere presentata con le modalità previste nell'art. 4. L'autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti previsti dai precedenti artt. 9 e 10, nei tempi indicati dall'art. 6.

2. I trasferimenti di esercizi, attivi da almeno cinque anni, che avvengono all'interno di un'area compresa nel raggio di 300 metri non sono soggetti ad alcuna limitazione e sono autorizzati quali atti dovuti a condizione che si situino ad almeno 50 metri di distanza da esercizi preesistenti.

3. Ogni modifica interna dei locali, che comporti o meno l'esecuzione di opere edilizie, deve essere comunicata al Servizio Commercio del Comune; alla comunicazione dovrà essere allegata una planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei locali con indicazione delle caratteristiche strutturali, degli arredi, destinazione d'uso dei singoli spazi e dislocazione dei posti lavoro, dovrà altresì essere allegato il certificato di idoneità sanitaria relativo ai locali ed alle attrezzature rilasciato dal competente Servizio della ASL. Il competente Servizio comunale procederà ad apportare le opportune modifiche all'autorizzazione.

Art. 15 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di estetista e/o mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 3 c. 11, 9 e 10 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione si intende altresì decaduta nel caso non venga presentata la documentazione prevista all'art. 6 -c. 5, nonché dall'art. 19 c. 6 entro i termini ivi previsti e qualora non venga iniziata l'attività entro il termine di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per un periodo massimo di ulteriori novanta giorni, concessa una sola volta dal Dirigente competente, per comprovati motivi.
4. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge n. 443/85, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un triennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
5. Decorso il triennio l'autorizzazione sarà revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti.
6. La sospensione dell'attività da parte dell'operatore, per un periodo superiore ad un mese e fino a tre mesi deve essere comunicata al Servizio Commercio.
7. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ai tre mesi e fino al massimo di un anno può essere autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente solo per comprovati motivi non dipendenti dalla volontà del titolare.

Art. 16 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività prevista dal presente Regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento della proprietà aziendale può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune, allegando, oltre alla documentazione prevista all'art. 4 (con esclusione delle planimetrie se non vengono apportate modifiche), certificazione notarile di avvenuta stipula dell'atto di cessione aziendale. Entro novanta giorni dall'avvenuto subingresso dovrà inoltre essere consegnata una copia della certificazione di idoneità sanitaria opportunamente aggiornata.

3. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e richieda l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10 e l'acquisizione del parere favorevole del competente Servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 17 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

1. Gli orari giornalieri delle attività oggetto del presente Regolamento e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le proposte degli operatori.

Art. 18 – Attività di tatuaggio e piercing

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del presente articolo ed in relazione a quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene oltre che dai Decreti n. 4259/2003 e n. 6932/2004 Direzione Generale Sanità Regione Lombardia: "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste" e "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing".

2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati e viene rilasciata con le modalità previste dagli artt. 4 e 6 del presente Regolamento.

3. I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing devono essere separati da quelli destinati alle eventuali altre attività e presentare i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) essere adeguatamente aeroilluminati, pavimenti, pareti ed arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione; il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno cinque posti lavoro o tre addetti o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area di lavoro; Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso;

b) il locale o vano d'attesa separato a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredato, di mq. non inferiori a nove;

c) lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro);

d) i locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutta altezza dal locale d'attesa;

e) deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso, mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco

ecc.) In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, da sterilizzarsi successivamente;

f) deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri (L. 46/90 e D.P.R. 447/91).

4. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente Servizio dell'A.S.L.

5. Ogni qualvolta vi sia inizio di nuova attività, subentro o trasformazione, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente Servizio dell'A.S.L. che accerterà la idoneità dei locali, dell'attrezzatura e delle procedure sotto l'aspetto igienico sanitario.

6. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.

7. Per i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni, a cui è permesso solamente il piercing al lobo dell'orecchio, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

8. I tatuaggi ed i piercing al di fuori del lobo dell'orecchio devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 18 bis Norme transitorie per le attività di tatuaggio e piercing

1. Le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico sanitarie simili, purché da estetisti, in attesa che vengano istituiti i corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti.

2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere effettuati previo consenso informato dell'utente e sui minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la patria potestà.

3. L'operatore già titolare di autorizzazione per estetista che già eserciti le attività di cui ai precedenti commi, o colui che intenda praticare tale attività, in attesa che vengano istituiti i corsi, deve presentare al Responsabile del Dipartimento Medico dell'ASL Milano 2 e per conoscenza al Servizio Commercio del Comune, una autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico sanitarie che tali attività comportano e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o dal altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito.

Art. 19 – Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività di estetista e mestieri affini e l'osservanza del presente Regolamento è affidata al Settore comunale competente - di concerto con la Polizia Locale.
2. Gli orari di esercizio dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.
3. All'interno dei locali stessi dovranno inoltre essere esposta l'autorizzazione comunale e la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.
4. In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.
5. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata al Servizio comunale competente, apposita comunicazione, in carta libera, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto ed altresì dovrà essere restituita l'autorizzazione a suo tempo rilasciata.
6. La cessazione della collaborazione del Direttore Tecnico dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Servizio Commercio e l'attività potrà rimanere sospesa per un periodo massimo di trenta giorni entro i quali si dovrà provvedere alla sostituzione. L'atto di designazione del nuovo responsabile tecnico, sottoscritto per accettazione, deve essere presentato entro il predetto termine al Servizio Commercio del Comune, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 20 - Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto ed il fatto non costituisca reato, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Dirigente dell'Area Gestione del Territorio.
2. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha determinato la violazione.
4. Sanzioni:
 - violazione all'art. 2 "*attività in forma ambulante o a domicilio*": sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 450 (p.m.r. €150);
 - violazione all'art. 3 "*svolgimento attività in assenza autorizzazione*": sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 2.582 (p.m.r. € 860) ed ordinanza cessazione attività;

- violazione agli artt. 8 9 e 10 “requisiti igienico-sanitario locali ed attrezzature”: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. €150) ed ordinanza cessazione attività;
- violazione all’art. 11 “mancato adeguamento dei locali entro termini stabiliti dalla ASL”: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. €150) ed ordinanza cessazione attività;
- violazione all’art. 12 “informazioni e pubblicizzazione delle attività”: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 450 (p.m.r. € 150);
- violazione dell’art. 13 “commercio al dettaglio non autorizzato”: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2525,00 ad €15493,00(p.m.r. € 5.164,00);
- violazione all’art.14 “modifica locali” sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 166) ed ordinanza cessazione attività;
- violazione all’art.15 c. 6 “sospensione attività”: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 200 (p.m.r. €100);
- violazione all’art.16 “subingresso”: sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 2.582 (p.m.r.€ 860) ed ordinanza cessazione attività;
- violazione all’art.18 e 18 bis “tatuaggio e piercing” : sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 166) ed ordinanza cessazione attività;
- violazione all’art. 19 “obblighi nell’esercizio dell’attività”: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 300 (p.m.r. € 100);

Art. 22 - Esposti all’ Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all’Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all’esponente.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell’istante e dovranno essere sottoscritti.

Art. 23 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

2. Il presente Regolamento, composto da 24 articoli, entrerà in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Comunale e ad avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. Le norme disciplinanti l’attività di estetista contenute nel “Regolamento per la disciplina dell’esercizio dell’attività di parrucchiere ed estetista”, adottate con atto di Consiglio comunale n. 59 in data 6.12.2001, sono abrogate.

Art. 24 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto d’accesso come stabilito dalle norme vigenti in materia, chiunque richieda copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.